PROGETTO DI UNA ISTITUZIONE BANCARIA IN SOCCORSO...

Luigi Miliani

PROGETTO

DI UNA

ISTITUZIONE BANCARIA

IN SOCCORSO DELL'AGRICOLTURA

PROPOSTO

DA LUIGI MILIANI

AI SUOI AZIONISTI

PROGETTO

DI UNA

ISTITUZIONE BANCARIA

IN SOCCORSO DELL'AGRICOLTURA

PROPOSTO

DA LUIGI MILIANI

AI SUOI AZIONISTI

È noto a voi, o Signori, come nel Gennaio del 1858 io stabilissi in Firenze una Società industriale fiduciaria, la quale per la durata di un quinquennio, che tanto ebbe vita, produsse ai Soci, in media, un utile del 12 0/0 all'anno. Venuto il tempo dallo Statuto fissato per il termine della Società, pensai proporvi una più vasta speculazione e, con contratto de' 2 Dicembre 1862 rogato Paoli, mercè il vostro concorso, potei fondare una vera e propria Casa di Commercio, la quale funziona da sei anni con sodisfazione di tutti gl'Interessati, non tanto per la scrupolosa osservanza dei patti stabiliti, quanto per l'utile non punto inferiore a quello ottenuto nel primo esperimento.

Sebbene il momento in cui attuai la mia Istituzione non fosse stato tanto favorevole a trovar dei Soci Capita-

listi, chè appunto allora facevano cattiva prova molte associazioni, pure riuscii, adoperando perseveranza e fermezza di propositi, nel divisato intento. Divenuto in questo modo Negoziante nella Piazza fiorentina, e acquistatomi credito potei per mezzo di continui e brillanti bilanci, non solamente persuader voi, ma anche una volta di più il pubblico che il Capitale può rendere di grandi utili quando sia messo onestamente in circolazione, e come il poco di molti unito che sia si moltiplichi nella sua forza produttiva.

Il nuovo ordine politico del nostro Paese, se ha portato un poco di sconcerto e spostamento al Commercio de'vari centri, in conseguenza del repentino amalgamarsi dei vari interessi, ha però persuaso a tutti della necessità di applicare su più vasta scala il principio della associazione tra l'Industria e il Capitale, sia per riparare a questi passeggeri inconvenienti, sia ancora per preparare e stabilire un più attivo movimento commerciale, basato su principii ormai sanzionati dalle Nazioni le più industriali. In tal concetto io credo giunta l'opportunità di ampliare il nostro giro d'affari, per consolidare sempre più la nostra Casa di Commercio e per far fronte alla grande concorrenza, ormai stabilita dalla facile comunicazione dei centri commerciali italiani e stranieri.

Porre a fianco della nostra Istituzione industriale una nuova Istituzione con Capitale sufficiente a fare operazioni di sconti e prestiti, a quanto altro è inerente a quelle di Banca, credo che riuscirà d'incremento alla vecchia Istituzione, e darà sicuro esito alla nuova; dietro il principio che giovarsi scambievolmente, dentro i limiti della reciproca convenienza, sia la base della sicurezza del Commercio.

Le operazioni di sconto e prestiti fatte decorosamente, se non conducono a grandi rischi, non producono però molta utilità sul Capitale impiegato; perciò per diminuire sempre più i primi e aumentare le seconde, io mi riprometto un buon resultato dalla emissione di carta-moneta, che chiamerei « *Cedole di credito della Società per le operazioni di sconti e prestiti* » sotto la ditta del mio nome. — La qual carta spesa opportunamente e con molta riserva, credo che acquisterà il credito necessario per assicurare il vero sviluppo della proposta Istituzione.

Perchè tali Cedole si acquistino molto credito in commercio porteranno con se una vera e solida garanzia e il baratto a presentazione. Per ottenere un tale intento, io ho immaginato che porzione del Capitale, proveniente da azioni, sia impiegato in sconti e porzione in imprestiti ipotecari a mite frutto, all'oggetto in quest' ultimo caso di fare le anticipazioni sul terreno, sostenere il giro del bestiame e delle grasce, ed infine per liberare i fondi da piccoli e svariati debiti, formandone uno solo e suscettibile di redimerlo a rate semestrali.

I Possidenti di Beni stabili e rurali, affiliati a questa Istituzione, potranno ottenere ad eque condizioni il capitale, a patto che facciano inscrivere sopra il loro Asse patrimoniale la cifra dell'imprestito e appongano quindi la loro firma sulle Cedole da mettersi in circolazione.

Queste operazioni mentre saranno circondate di tutte le garanzie possibili per i contraenti, onde non abbiano ad incontrare inconvenienti e disturbi, produrranno somma utilità all'Agricoltura e grande incremento all'Amministrazione.

Io che sono il Gerente della Casa che adesso funziona

sotto il mio nome, dovendo assumere la Direzione della nuova, col mio nome medesimo, ne verrebbe confusione nelle due Amministrazioni, funzionando ambedue colla stessa ditta. Per evitare questo grave inconveniente, assicurato anche dal parere di esperti Legali, aggiungerei al mio nome quello di Anselmo, il quale è uno dei diversi nomi impostomi in battesimo, come risulta dalla qui infrascritta fede dello Stato civile.

ARCHIVIO CENTRALE DI STATO IN FIRENZE.

Sezione del soppresso uffizio dello Stato Civile — Nel Registro N. 100 degli atti di nascita dell'anno 1826 trovasi inscritto al N. 150 il seguente Atto.

Miliani Luigi, Natale, Valentino, Anselmo di Giuseppe e di Rosa Cinatti, del Popolo della Collegiata, Comune di S. Gemignano, nacque li nove Luglio 1826, fu battezzato nello stesso giorno nella Chiesa del Popolo suddetto — Giani Anselmo Compare.

Il Soprintendente Generale
C. GUASTI

Il Segretario
TELEMACO DEL BADIA.

La prima Amministrazione da me diretta, che funziona da sei anni, s'intitola — *Società industriale per la compra e vendita di manifatture e generi di moda* — sotto la ditta — *Luigi Miliani e C.* — la seconda s'intitolerebbe — *Società per le operazioni di sconti e prestiti* — sotto la ditta — *Luigi Anselmo Miliani e C.* — lo sono tanto persuaso dell'esito del mio progetto, che credo che l'istituzione si amplierà, sostenuta per pochi anni la prova.

Le Libertà elargite al nostro Paese hanno veramente insinuato nell'animo dei Capitalisti l'utilità delle associazioni, e perciò si vedono giornalmente sorgere tante e sì svariati Istituti di credito. Tra queste Istituzioni sorgono in maggior copia quelle anonime, le quali spesso finiscono malamente senza potere rimproverare nessuno, esonerando la Legge tutti gli amministratori da ogni responsabilità. E il male delle Società anonime io credo che dipenda, non solo dalla esclusa responsabilità degli amministratori, ma anche dallo sperpero dei capitali che si fa nella loro installazione. Con questo concetto io ritengo assicurato maggiormente il Capitale degli Azionisti dalla formazione delle Società in accomandita per Azioni, rappresentate da una persona responsabile, piuttostochè dalla formazione di quelle anonime, nelle quali non è ammessa la responsabilità negli amministratori.

Il Codice di Commercio non accorda agli Azionisti delle Società in accomandita semplici l'impiego dell'opera loro, senza assumerne la responsabilità; perciò è necessario che si astengano dal prender parte diretta nell'Amministrazione. La necessità dunque di escludere gli Azionisti dal prender parte attiva nell'Amministrazione delle Società in accomandita semplici, è disposizione di Legge e non mia precipua volontà. Se qualche inesperto in questo materie credesse di vedere nel mio Programma il concetto di concentrare in me tutta l'autorità, per non dipender da chicchessia, si persuada, col Codice di Commercio alla mano, del contrario, imperochè nel formulare lo Statuto, lo ripeto, ho dovuto pensare alla imperiosa necessità di toglierе agli Azionisti ogni responsabilità, addossandola tutta a me; lochè è cosa non tanto lieve ad assumersi. Rifletta poi che io sono sottoposto

ad un Sindacato il più scrupoloso, e che resta sempre la facoltà alla Società di destituirmi, nel caso che non mi tenessi strettamente osservante al convenuto Statuto.

Frattanto ho l'onore di sottoporlo alla vostra savia considerazione, nella speranza che vorrete, come altra volta, corrispondere all'invito, sicuri dell'esito per le prove che io vi ho dato fin qui di attività e di lealtà, bramosi anche di partecipare all'utilità di una nuova istituzione, la quale finalmente riuscirà a vostro interesse. Spero che sarà vostra cura di far conoscere ai vostri amici e conoscenti questo mio progetto; locchè facendo io stesso non potrei forse ottenere quel resultato che tra intimi è solo possibile. A questo oggetto riceverete varie copie del Programma per farne opportunamente la distribuzione. È mia volontà di tradurre ad effetto il progetto dentro il primo semestre di quest'anno, vi prego perciò a manifestarmi sollecitamente il vostro intendimento, non che il resultato delle vostre premure verso i vostri amici e conoscenti.

Firenze, 1° Gennaio 1869.

STATUTO

TITOLO I.

Della Istituzione e nome, Operazioni, Sede e durata della Società

ARTICOLO 1. È istituita una Società in accomandita semplice per Azioni tra Luigi Anselmo Miliani da una, e coloro che faranno acquisto di una, o più Azioni dall'altra parte, nella qual Società Luigi Anselmo Miliani solo sarà Socio solidale responsabile, tutti i Soci accomandanti in conseguenza non saranno passivi delle perdite che fino alla concorrenza delle loro Azioni. La Società è intitolata — **Società per le operazioni di sconti e prestiti** — e sarà rappresentata dalla ditta « *Luigi Anselmo Miliani e compagni* »

ART. 2. È scopo precipuo della Istituzione l'imprestito a mite frutto con inscrizione ipotecaria, l'emissione di Cedole garantite al portatore, e lo sconto degli effetti commerciali, moniti almeno di due firme, e dei boni di Cassa del semplice Possidente, aventi tutti questi effetti una scadenza non più lunga di quattro mesi

ART. 3. Le operazioni di essa, a seconda dei Capitali raccolti, e quando vi sia rigurgito di Cassa, potranno estendersi a prestiti contro pegno; in compra e vendita di valori pubblici e privati, e in accolli di lavori e forniture. La Società inoltre riceve somme

in deposito e in conto corrente, con e senza interessi; fa incassi e pagamenti per conto di terzi; eseguisce finalmente, secondo le proprie forze, qualunque operazione bancaria creduta di sua utilità (eccettuato lo accettar tratte allo scoperto), sempreché non resti minimamente alterato lo scopo principale della sua istituzione.

Art. 4. Il quantitativo delle provvisioni, il saggio dello sconto, il frutto sugli imprestiti contro pegno da percipersi, e il frutto da corrispondersi sui depositi e conti correnti, saranno stabiliti volta per volta dal Direttore, secondo la convenienza della Istituzione e le condizioni del Commercio.

Art. 5. Il frutto da corrispondersi alla Società sugli imprestiti ipotecari sarà del tre e mezzo per cento all'anno, se la restituzione del capitale verrà fatta nel giro di quattro anni a rate semestrali uguali, del quattro per conto, se la restituzione sarà fatta in sei anni in rate come sopra; del cinque per conto finalmente, se la restituzione avrà fatta in otto anni a rate come sopra

Art 6 Il frutto sugli imprestiti, giusta l'articolo precedente, sarà sempre pagato alla Sede dell'Amministrazione anticipatamente di sei mesi in sei mesi. Le spese di contratto e quanto altro occorre per ben garantire la Società, saranno tutte a carico del richiedente, non escluse tutte le imposte, e quelle spese occorrenti per sciogliere l'inscrizione ipotecaria, avvenuta che sia la restituzione del Capitale, la quale si farà parimente alla Sede della Società.

Art. 7. Il richiedente lo imprestito ipotecario, in compenso delle grandi facilità che gli accorda la Società, dovrà firmare tante Cedole al portatore, fino alla concorrenza della somma ricevuta in imprestito. Le Cedole avranno una scadenza fissa, ma saranno rimborsate al portatore alla Sede della Società, senza che egli abbia il diritto di presentarle per il rimborso a colui che l'avrà firmate per semplice garanzia del loro valore nominale

Art 8 Volta per volta che il mutuatario pagherà la rata del Capitalo imprestatogli, ritirerà per quietanza le sue Cedole scadote, annullate. Qualora le Cedole non fossero rientrate, ritirerà una ricevuta provvisoria, per barattarla colle medesime, quando

l'Amministrazione sia in grado di restituirle. In ambedue i casi il mutuatario avrà sempre diritto di esigere il consenso di radiazione per quella somma che avrà pagato.

Art. 9 Le Cedole, di cui è parola nei surriferiti articoli, saranno firmate dalla Ditta Sociale e dal mutuatario, e sulle medesime sarà registrato la data del contratto, in forza del quale sono state emesse, il nome del Notaro che lo rogò, la Comunità ove sono situati i Beni stati ipotecati, e quant'altro concerne la loro natura. Le Cedole saranno messe in circolazione col patto espresso, come è detto all'articolo 7, di essere rimborsate a presentazione dalla Cassa sociale.

Art. 10 Le Cedole messe in corso e non presentate al rimborso dopo un anno dalla loro scadenza restano prescritte, e il loro valore sarà repartito al più prossimo Bilancio, per un quarto a favore degli Azionisti, per un quarto del conto di riserva, per un quarto del mutuatario, e per l'altro finalmente a favore degli impiegati, compreso il Direttore, in proporzione dello stipendio che ognuno godrà.

Art. 11 Se l'Amministrazione credesse di sua convenienza convertire a sue spese la somma del credito ipotecario in maggiore o minor numero di Cedole, restando inalterata la scadenza, il mutuatario dovrà prestarsi a rinnovarle, sotto pena in caso di rifiuto, della restituzione dell'intero Capitale, entro sei mesi dalla domanda fattagli, senza bisogno di alcuna preventiva disdetta. Nel caso di morte del mutuatario, avente più eredi, essi dovranno prestarsi a rilasciare il mandato di procura ad uno di loro, allorchè l'Amministrazione medesima volesse mettere in pratica il rinnuovo di dette Cedole, sotto la stessa pena in caso di rifiuto. Gli eredi poi, divenuti singolarmente Azionisti, potranno domandare la divisione del debito, sempre chè si prestino al rinnuovo delle Cedole e alla stipulazione del contratto a tutte loro spese.

Art. 12 Tanto gli sconti come gl'imprestiti ipotecari si fanno ai soli Azionisti, e sotto condizione di non accordare rinnuovi. L'Azionista che abbia pagate le sue Azioni, potrà presentare i suoi recapiti per lo sconto. Se detti recapiti fossero muniti di tre

firme, potranno esser presentati per lo stesso oggetto, anche quando l'Azionista fosse semplicemente in regola coi suoi pagamenti L'Azionista che ha diritto di presentare allo sconto i suoi mandati di Cassa colla sola propria firma, sebbene abbia pagato per l'intero le sue Azioni, bisogna che abbia preventivamente ottenuto l'ammissione al castelletto, la quale si domanda alla Ragione sociale con istanza in forma di lettera. L'Azionista poi che vorrà contrarre imprestiti ipotecari colla Società, lo domanderà alla Ragione sociale con istanza nella forma che sopra, accompagnata da un certificato ipotecario de' Beni stabili e rurali che offre in garanzia, e della relativa fede estimale comprovante in lui il possesso dei fondi relativi, colla dichiarazione espressa di accettare il disposto degli articoli che riguardano la natura di tali imprestiti.

Art. 43 Coloro che vorranno domandare un imprestito contro pegno, lo faranno sempre con istanza in forma di lettera alla Ragione sociale, rilasciando alla Direzione il pegno medesimo, sul quale si domanda l'imprestito, onde essa possa esaminare a suo comodo, se le convenga concludere il domandato affare. Il richiedente in questo genere d'imprestiti sarà obbligato di rilasciare oltre il pegno una sua accettazione a 4 mesi data, la quale se alla scadenza non venisse estinta, l'Amministrazione avrà il diritto di alienare l'oggetto impegnato per estinguere l'obbligazione medesima, e questa alienazione dovrà farsi, per minor dispendio, colla semplice presenza ed assistenza dell'usciere, senza bisogno di preventiva sentenza od altra autorizzazione del Tribunale In caso di maggior ricavato, l'avanzo resterà a disposizione del proprietario.

Art. 44 Qualora le domande d'imprestito ipotecario e contro pegno, i recapiti mercantili, come i buoni di cassa, fossero respinti, i richiedenti non avranno diritto di domandare nessuno schiarimento all' Amministrazione. Tutte le operazioni saranno, come è naturale, eseguite a cura della Direzione, la quale si varrà degli uffici e dei consigli di alcuni Soci in via segreta, dimodochè questi non abbiano ad assumere nè responsabilità, nè

contrarre odiosità nel disimpegno delle funzioni che verranno loro segretamente affidate Per questa incombenza è riserbato ad essi una partecipazione sugli utili, come è disposto nel titolo 4.

Art. 15. La Società ha sede in Firenze, nello stabile di proprietà dei sigg Fratelli Conti, situato alle Logge di Mercato Nuovo a levante, N. 2 primo piano La durata della Società sarà di anni dieci, i quali cominceranno a decorrere dalla data del contratto sociale

TITOLO II.

Del Capitale sociale, delle Azioni, e loro pagamento.

Art. 16. Il Capitale sociale non sarà minore di lire Centomila, repartito in duecento Azioni di lire cinquecento ciascuna. Queste Azioni costituiranno la prima Serie, perchè lo sviluppo della Istituzione potrebbe dar luogo alla necessità di aumentare il Capitale sociale. Verificandosi questo caso, il Direttore metterà in vendita la seconda Serie, uguale alla prima, ed esitata che ne abbia almeno la metà, procederà alla stipulazione del contratto coi sindaci *pro tempore*, giusta la disposizione dell'articolo 22 In questo modo si potrà sempre aumentare il Capitale sociale di cento in cento mila lire, con emissione di nuove ed uguali Serie d'Azioni, finchè la Società non deliberi in contrario.

Art. 17. Le Azioni sono personali e indivisibili, e si cedono per dichiarazione bilaterale da attuarsi sul Libro delle Azioni, giusta l'articolo 150 del Codice di Commercio così concepito: « *La proprietà delle Azioni nominative si stabilisce mediante iscrizione sui Libri della Società, e se ne fa la cessione per dichiarazione sui Libri medesimi, firmata dal cedente e dal cessionario, o da un loro mandatario speciale* »

Art. 18 Il pagamento delle Azioni sarà fatto in quinti alla Cassa sociale, e verrà rilasciata al Socio soscrittore, o suo commissionato, la ricevuta provvisoria; ed operato il quinto pagamento, saranno ritirate le ricevute emesse, previa la consegna delle respettive Azioni, marcate con numero progressivo di Serie e d'ordine, munite del bollo della Società, estratte da un registro a matrice e firmate dalla Ditta sociale.

Art. 19. Il pagamento del primo quinto delle Azioni sarà fatto un mese dopo la stipulazione del contratto, il pagamento degli altri quattro quinti successivamente di mese in mese, perchè resti così compiuto l'incasso delle Azioni sei mesi dopo la stipulazione del contratto sociale. Le Azioni parteciperanno all' utile nella proporzione stabilita nel titolo quarto. I morosi al pagamento delle rate sulle Azioni, cominceranno a partecipare a detto utile, quando avranno completato il pagamento delle medesime. Sarà considerata però la media per il tempo nel quale sono stati fatti i diversi pagamenti. Sull'anticipato pagamento delle rate sarà corrisposto nell'atto stesso il frutto dell'uno per cento meno del saggio che i maggiori Istituti di Credito nazionali praticheranno nel momento dell'avvenuto pagamento.

Art. 20 Installata la Società, le Azioni rimaste invendute, come quelle delle Serie successive, qualora venissero emesse, potranno acquistarsi alle stesse condizioni stabilite nel precedente articolo 18, ma non godranno che del benefizio del frutto del quattro per cento all'anno, e saranno parificate alle altre nell'anno commerciale successivo, quando l'ultimo pagamento sia avvenuto prima che l'anno stesso cominci.

Art. 21 Se dentro un anno dal giorno della sottoscrizione, lo acquirente delle Azioni non avesse soddisfatto ai suoi obblighi, l'Amministrazione avrà il diritto di richiamarlo giudicialmente a sodisfarli, o a vendere le sue Azioni a tutto suo rischio e pericolo, uniformandosi alle disposizioni degli 152, 153 e 154 del Codice di Commercio.

TITOLO III.

Delle installazione delle Società, del Direttore, degli Impiegati, e dei Soci accomandanti.

Art. 22 La Società s'intende costituita e formata appena saranno venduto 100 Azioni, che rappresentano la metà della prima Serie In tal caso il Direttore chiamerà ad assistere alla stipulazione del contratto due dei maggiori Azionisti, i quali s' impegneranno per loro e per tutti gli altri soscrittori dentro i limiti del presente Statuto stabiliti, e quindi assumeranno l'ufficio di Sindaci, fino a che la Società non abbia provveduto, giusta il disposto dell'articolo 27.

Art 23 Il Direttore della Società è Luigi Anselmo Milani, al quale apparterrà la Rappresentanza, il Governo e l'Amministrazione esclusiva della Società a tutti gli effetti Esso in questa sua qualità, godrà di una provvisione da stabilirsi annualmente dalla Società, a proposta dei Sindaci, e di una partecipazione sugli utili, nella misura stabilita nel titolo quarto

Art 24 Gl'Impiegati delle Società sono nominati di pieno diritto dal Direttore, questi non potranno oltrepassare il numero di quattro, e saranno: un Segretario, un Ragioniere, un Commesso e un Esattore. Tanto il Segretario come il Ragioniere dovranno vicendevolmente esercitare l'ufficio di Cassiere sotto la dipendenza e responsabilità del Direttore. La provvisione agli Impiegati sarà stabilita annualmente dalla Società a proposta dello stesso Direttore Sarà ugualmente nominato dal Direttore un Legale per esercitare le funzioni di Consultore, il quale dovrà prestare l'opera sua gratuitamente in materia di consultazioni, e in ricompensa godrà del profitto di tutto il lavoro che l'Amministrazione sarà in grado di affidargli

Art. 25. Tutti gl'Impiegati godranno di una partecipazione su-

gli utili, secondo il disposto del titolo quarto il riparto di detti utili verrà fatto tra loro in quella misura che verrà proposta dal Direttore, e approvata dagli azionisti in adunanza generale. Nonostante l'onorevole posizione che acquistano gl'impiegati, in conseguenza di essere implicati nel Bilancio, non esclude la facoltà nel Direttore responsabile di poter sospendere loro temporariamente la provvisione, la quale andrà a benefizio del conto di riserva, e di removerli dal loro ufficio, mancando el proprio dovere.

Art. 26 Sarà impedito al Direttore di fare ed eseguire per proprio conto operazioni coll' impiego di capitali sociali. Sarà obbligo poi del Direttore far conoscere a ciascun Socio l'elenco di tutti gli altri al principio di ogni anno; e parimente alla fine del medesimo, dovrà il Direttore sottoporre alla revisione dei Sindaci il redatto Bilancio, i quali dovranno presentarlo ai Soci in assemblea generale, onde possano prenderne cognizione

Art. 27. Tutti i Soci accomandanti hanno diritto d'intervenire alle adunanze. Nella prima che avverrà appena installata la Società, nomineranno fra i loro membri il seggio composto di

Un Presidente,
Un Vice-Presidente,
Due Segretari

Sentita la Relazione dei Soci firmatari del Contratto sociale, si stanzierà la provvisione per l'annata al Direttore e agli impiegati, e quindi si nomineranno due Sindaci in surroga dei firmatari del Contratto

Art. 28 I Sindaci potranno all'improvviso recarsi alla Sede della Società, domandare che siano loro resi ostensibili i Libri, i documenti e quant'altro credano necessario per farsi un'idea chiara dell'andamento dell'Amministrazione. Se in questa visita i Sindaci trovassero il Direttore in contravvenzione al presente Statuto, ne riferiranno alla Società, la quale potrà dichiararlo immediatamente decaduto dal suo ufficio, e quindi provvedere nel

modo più conveniente agli interessi sociali. I Sindaci nel modo stesso dovranno agire nel caso di morte del Direttore.

Art. 29. Ogni Socio possessore di qualsivoglia numero di Azioni potrà nelle adunanze emettere il suo voto quando però si tratti unicamente di cosa che si riferisca al suo interesse, senza ledere quello dei terzi, onde non resti vincolata l'azione promossa dal Direttore, che è il solo responsabile di fronte ai medesimi. Il Socio potrà inoltre farsi rappresentare da altro Socio. La elezione del rappresentante si farà mediante semplice lettera alla Presidenza. In tal caso il rappresentante potrà emettere il suo voto e quello del suo rappresentato, ma non potrà rappresentare che un solo Socio.

Art. 30. I Soci si aduneranno ordinariamente una volta all'anno, e straordinariamente tutte le volte che il Direttore o i Sindaci lo crederanno opportuno, o tre Soci riuniti ne facciano domanda al Direttore o al Presidente della Società. Non potrà farsi mai nessuna adunanza senza che il Direttore sia invitato, e l'adunanza dovrà esser sempre fatta nel locale di residenza della Società.

Art. 31. Nell'adunanza ordinaria annuale, che avrà luogo dopo la redazione del Bilancio, deve farsi la lettura del Rapporto del Direttore relativa al Bilancio medesimo, e quindi di quella dei Sindaci. Presa così cognizione dai Soci del Bilancio, incaricheranno il Direttore della sua esecuzione. Esaurito l'esame del Bilancio, si stanzieranno le provvisioni per il Direttore, e per gl'impiegati, e si farà la nomina dei Sindaci per l'anno futuro. L'elezione dei detti Sindaci potrà farsi nelle stesse persone fino alla terza volta. Se non vi sarà nessuna proposizione da discutersi, si passerà in ultimo al sorteggio dei premi.

Art. 32. Se l'andamento delle cose portasse la necessità di una qualche modificazione allo Statuto, purchè non leda gl'interessi dei terzi sugli impegni presi dal Direttore, conforme è stabilito nell'articolo 29, dovrà farsi sempre con approvazione della Società.

Art. 33. La presenza di un terzo dei Soci componenti la Società costituirà la legalità dell'adunanza. Non avvenendo l'adu-

nanza suddetta per la mancanza del numero dei Soci stabilito come sopra, si fisserà il giorno di una nuova adunanza, la di cui legalità sarà in tal caso costituita da un solo quarto dei Soci. Tutte le Deliberazioni dell'adunanza, in ambedue i casi, dovranno esser prese a pluralità di voti. In caso di parità, il Presidente avrà due voti.

TITOLO IV.

Dei Bilancio, degli Utili e Perdite della Società, e del fondo di riserva.

Art. 34. I Libri di Amministrazione della Società saranno chiusi un anno dopo la data del contratto sociale, e così ogni anno nello stesso giorno. Nel mese immediatamente successivo, il Direttore compilerà il Bilancio, e lo consegnerà ai Sindaci a forma dell'articolo 26.

Art. 35. Dalle entrate della Società si preleveranno:

(a. le spese generali d'Amministrazione, nelle quali saranno comprese le provvisioni del Direttore e degli impiegati.

(b. il decimo delle spese del conto di prima montatura, in credito del quale dovrà passarsi il costo delle Azioni e delle Cedole al portatore e di altri stampati, onde vengano queste spese equamente e insensibilmente distribuite nel tempo che ha vita la Società.

(c. la parziale o totale somma dei titoli dei quali può essere dubbioso l'incasso.

(d. le somme necessarie per il pagamento degl' interessi sugli anticipati pagamenti delle Azioni e su quello non aventi il diritto alla partecipazione degli utili, e finalmente sulle somme di deposito e di conto corrente.

(e le imposte e le spese legali che non hanno diritto al rimborso:

(f. il rimborso delle spese di viaggio e mantenimento ai Soci componenti il seggio, nel caso che essi non abbiamo domicilio stabile in Firenze, dovendosi non per esclusivo conto recarsi occasionalmente alla Sede della Società per assistere alle adunanze.

Tutto quello che avanzerà dopo le referite prelevazioni, costituirà l'utile netto o dividendo, e sarà distribuito nel modo che appresso:

60 per 0/0 sulle Azioni in parti uguali,
20 » al Direttore,
2 » ai Sindaci per ugual porzione,
8 » agli Impiegati,
3 » da distribuirsi a quei Soci che presteranno segretamente l'opera loro in proporzione delle loro operosità e assiduità,
2 » da distribuirsi in 5 premi da darsi alle Azioni estratte a sorte il giorno dell'adunanza generale,
5 » per servir di fondo di riserva

Art. 36. L'utile dividendo sulle Azioni, come quello agl'impiegati e interessati saranno pagati alla Sede della Società un mese dopo l'avvenuta approvazione del Bilancio. In caso di eccessiva prosperità dell'Amministrazione, e in quello di assoluto bisogno del Direttore e degli impiegati, sarà loro permesso, sentito il parere dei Sindaci, di prelevare qualche acconto nel corso dell'anno sui loro utili. Gli utili non ritirati dentro tre anni dall'approvazione del Bilancio, passeranno in attivo del conto di riserva.

Art. 37. Il fondo di riserva è unicamente formato per far fronte alle perdite del Capitale sociale, e per cedere non più della metà del suo utile totale al conto utile dividendo, non verificandosi in quell'anno benefizio alcuno, e sarà repartito a parti uguali

solamente sulle Azioni. Se la metà dell'attivo del detto conto superasse la cifra da potèr distribuire più d'un 3 per % all'anno sul Capitale sociale, allora si preleverà solamente quella parte sufficiente a potere distribuire il detto 3 per %. Quello che rimarrà in credito allo scioglimento della Società sarà distribuito, al chiedersi della liquidazione della medesima, nel modo seguente:

60 per % sulle Azioni in parti uguali,
25 » al Direttore,
15 » agli Impiegati che si troveranno presenti allo scioglimento della Società, siano o no ritenuti nel tempo della liquidazione, in proporzione della provvisione in media percetta, e del tempo del servizio prestato. In caso di discrepanza fra essi in tale divisione, deciderà il Direttore

Art. 38 Verificandosi la dimissione del Direttore, motivata da cause non compromettenti l'onore, la Società all'epoca del di lei scioglimento, riconoscerà in lui il diritto di esigere il reparto assegnatogli sul conto di riserva fino a quel giorno che restò in ufficio. In caso di morte del Direttore medesimo questo diritto passerà nei suoi eredi.

TITOLO V.

Dello scioglimento della Società.

Art. 39. La Società resta sciolta di pieno diritto al termine fissato di anni dieci. A quest'epoca per altro essa potrà venire rinnovata per un periodo di tempo uguale, maggiore o minore. Resta sciolta anche nel caso che nella gestione venga a verificarsi una perdita

equivalente a un quarto del Capitale, qualora la Società non deliberi per la continuazione.

Art. 40 In ambedue i casi la Società determinerà d'accordo col Direttore ed i Sindaci la durata e il modo pratico più utile di procedere alla liquidazione dell'Amministrazione, tenendo però per base fondamentale il rimborso delle Azioni in effettivo contante, quando non piacesse ai Soci di cambiarle in effetti o in valute della Società, proposte loro dal Direttore.

Art. 41. Nel tempo della liquidazione il Direttore e quelli impiegati che fossero riconosciuti necessari al disimpegno degli affari, saranno sodisfatti con un assegno da stabilirsi dalla Società prima di incominciare la liquidazione medesima, ma tale assegno non potrà essere inferiore alla metà di quella provvisione che percepivano in media nel tempo del loro ufficio. L'utile che potesse verificarsi nel tempo della liquidazione dalla vendita vantaggiosa degli effetti sociali e da qualsivoglia altra sorgente, passeranno in attivo del conto di riserva, il quale si chiuderà secondo le disposizioni dell'articolo 37.

Art. 42. Se a tutte le disposizioni contenute nel presente Statuto non fosse volta per volta provveduto dalla Società nella forma e nel tempo prescritti, il Direttore sarà in diritto di provvedervi, senza punto derogare alle norme organiche dello Statuto medesimo, e ciò per il completo e regolare andamento della Società nel suo stesso interesse.

MODULA DI SOSCRIZIONE

I sottoscritti accettano i patti stabiliti dal presente Statuto.

Nome, Cognome e NOME DEL PADRE	Domicilio	DATA della respettiva sottoscrizione	N° DELLE AZIONI ACQUISTATE

N. B. A colui che rimetterà firmato lo Statuto se ne spedirà un'altra copia a posta corrente.